

Proposta di modifica n. 2.0.400 al DDL n. 2299

 www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp

[Versione per la stampa](#)

2.0.400

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis

(ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), conseguenti alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità media o grave o non autosufficienti, come definite dall'Allegato 3 al citato [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013](#), anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all' [articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) , convertito con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) , i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;

b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013](#), è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato I del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'[articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) . Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), di cui al medesimo comma 1.

5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'[articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#) , e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74, del testo unico di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) , per complessivi 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'[articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328](#) .

6. Fermo quanto previsto dal comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.